

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO XLVI

BARI, 27 MARZO 2015

n. 43



Leggi e Regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 23 marzo 2015, n. 8

“Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia. Applicazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e della legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 109”.

Pag. 10866

LEGGE REGIONALE 23 marzo 2015, n. 9

“Autorizzazione alla cessione in proprietà degli alloggi realizzati ai sensi dell’articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l’edilizia residenziale pubblica)”.

Pag. 10868

LEGGE REGIONALE 23 marzo 2015, n. 10

“Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”

Pag. 10879

LEGGE REGIONALE 23 marzo 2015, n. 11

“Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2012, n. 40 (Boschi didattici della Puglia)

Pag. 10880

LEGGE REGIONALE 23 marzo 2015, n. 12

“Promozione della cultura della legalità, della memoria e dell’impegno”

Pag. 10882

LEGGE REGIONALE 23 marzo 2015, n. 13

“Disciplina del pescaturismo e dell’ittiturismo”.

Pag. 10889

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 23 marzo 2015, n. 8

“Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia. Applicazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e della legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 109”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1
Finalità

1. La presente legge disciplina la coltivazione, la ricerca, la raccolta, la conservazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo, conformemente alle disposizioni della legge quadro nazionale 16 dicembre 1985, n. 752 (*Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo*), come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005*), articolo 1, comma 109.

2. La Regione Puglia promuove la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo regionale e ne favorisce la ricerca libera, nel rispetto della sostenibilità ambientale e ai sensi dell'articolo 3.

Art. 2

Specie destinate al consumo e al commercio

1. I tartufi destinati al consumo e al commercio devono appartenere esclusivamente alle seguenti specie:

- a) *Tuber magnatum*Pico;
- b) *Tuber melanosporum*Vittad.;
- c) *Tuber brumale*Vittad. var. *moschatum* (Ferry) Montecchi et Lazzari;
- d) *Tuber aestivum*Vittad.;
- e) *Tuber uncinatum* Chatin;
- f) *Tuber brumale*Vittad.var. *brumale* Vittad.;
- g) *Tuber borchii*Vittad.;
- h) *Tuber macrosporum*Vittad.;
- i) *Tuber mesentericum*Vittad.

2. Le caratteristiche botaniche e organolettiche delle specie di cui al comma 1 sono riportate nell'allegato 1.

3. L'esame per l'accertamento delle specie può essere fatto a vista, in base alle caratteristiche illustrate nell'allegato 1, e, in caso di dubbio o contestazione, con l'analisi microscopica delle spore e del peridio eseguita a cura del Centro sperimentale di tartuficoltura di S. Angelo in Vado del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali o dell'Istituto per la protezione delle piante (ex Centro di studio sulla micologia del terreno) del Consiglio nazionale delle ricerche di Torino o dei laboratori specializzati di una università statale, mediante il rilascio di certificazione scritta.

Art. 3

Ambiti di raccolta

1. La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati fatta eccezione per quanto disposto ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

2. Il proprietario e/o il conduttore di tartufaie coltivate o controllate o riservate ha diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle medesime tartufaie. Tale diritto si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano, purché ai boschi e ai terreni di proprietà o condotti vengano apposte tabelle in metallo delimitanti le tartufaie stesse.

3. Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate e incrementate con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene, nel rispetto delle essenze esistenti. Sono tartufaie coltivate quelle impiantate ex novo. Tartufaie riservate sono i boschi e/o i terreni privati.

4. Le tabelle in metallo devono essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, a una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso e in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente e il successivo, con la scritta a stampatello, di colore nero su sfondo bianco ben visibile da terra: "RACCOLTA DI TARTUFI RISERVATA" e l'indicazione degli estremi del provvedimento regionale di concessione. Le tabelle poste sia nei fondi condotti da soggetti singoli che in quelli condotti da soggetti associati non sono sottoposte a tassa di registro.

5. Sono fatte salve le tabellazioni già apposte. Le tartufaie esistenti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge devono uniformarsi alla nuova normativa.

6. La Regione Puglia - Area politiche per lo sviluppo rurale - Servizio alimentazione, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilascia, previo accertamento, le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate o riservate.

7. I conduttori di tartufaie controllate o coltivate o riservate, per l'esercizio della ricerca e raccolta in tali ambiti, sono esonerati dal possesso dell'abilitazione alla raccolta e/o dell'autorizzazione annuale di raccolta.

Art. 4

Raccolta in aree naturali protette

1. La Regione Puglia, d'intesa con gli organismi di gestione dei parchi nazionali e regionali, determina, entro il 20 settembre di ogni anno, modalità e tempi per esercitare la ricerca e la raccolta di tartufi nelle aree ricomprese negli ambiti amministrativi degli enti parco nazionali e regionali, stabilendo il numero massimo delle autorizzazioni che possono essere rilasciate. Il numero di tali autorizzazioni è

determinato in relazione alla necessità di non alterare gli ecosistemi che caratterizzano le aree di raccolta.

2. A seguito della determinazione regionale di cui al comma 1 gli enti individuati da tale atto rilasciano apposita autorizzazione per l'esercizio della ricerca e raccolta di tartufi nelle aree ricomprese nei rispettivi ambiti amministrativi. E' fatto divieto di rilasciare autorizzazioni differenziate o riferite a periodi predeterminati.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 ha validità annuale ed è riferita al periodo in cui è consentita la raccolta delle specie di tartufo elencate nel comma 1 dell'articolo 2 e nel rispetto del calendario di raccolta di cui all'articolo 15.

4. Alla determinazione di cui al comma 1 va data la massima diffusione.

Art. 5

Tartufaie controllate

1. Si definisce tartufaia controllata quella superficie di terreno delimitabile sulla base di una presenza diffusa di tartufi, allo stato naturale, la cui gestione è finalizzata a incrementi produttivi, interventi manutentivi, miglioramenti e messa a dimora di piante tartufigene, nel rispetto delle essenze esistenti.

2. La delimitazione non può comprendere in ogni caso argini e sponde di corsi d'acqua naturali, nonché percorsi gravati da servitù di passaggio.

3. Per presenza diffusa si intende una quantità minima di tartufi pari a un chilogrammo per ettaro durante il periodo di raccolta della specie.

4. La superficie massima delle tartufaie controllate non può superare i dieci ettari.

5. Nei confronti di eventuali consorzi o altre forme associative tra aventi titolo alle tartufaie controllate, comunque tra loro confinanti, il limite di cui al comma 4 è elevato a cinquanta ettari.

Art. 6

Miglioramenti delle tartufaie coltivate

1. Sono considerati miglioramenti le seguenti operazioni:

- a) decespugliamento e/o diradamento delle piante arboree da eseguirsi in relazione alle esigenze della tartufaia;
- b) trasformazione in alto fusto del bosco, secondo un progetto di conversione, privilegiando il rilascio delle matricine e delle specie simbiotici con i tartufi;
- c) sarchiatura annuale della tartufaia;
- d) potatura delle piante simbiotici;
- e) pacciamatura parziale o totale sulle superfici delle tartufaie, da eseguirsi ogni anno durante il periodo estivo;
- f) drenaggio e governo delle acque superficiali;
- g) irrigazioni di soccorso sulla superficie delle tartufaie;
- h) ogni altro intervento ritenuto utile o necessario.

2. I miglioramenti vanno eseguiti a regola d'arte e ripetuti nei tempi prescritti nell'ambito della superficie delle tartufaie, secondo le previsioni disposte nel piano quinquennale di miglioramento delle tartufaie. Il piano è presentato dal conduttore all'atto della richiesta di riconoscimento.

3. Le operazioni colturali e gli interventi prescritti dalla Regione Puglia - Area politiche per lo sviluppo rurale - Servizio alimentazione, devono essere realizzati entro cinque anni dal rilascio dell'attestato di riconoscimento che deve essere richiesto alla Regione.

4. Le operazioni colturali di cui al comma 3 valgono anche ai fini delle prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi e i terreni di montagna sottoposti a vincoli, ai sensi della vigente normativa statale.

5. E' considerato incremento della tartufaia la messa a dimora di piante tartufigene, nel numero minimo di cinquanta piante per ettaro e nel numero massimo ritenuto idoneo rispetto alle potenzialità della tartufaia e alla natura del terreno. La messa a

dimora deve essere effettuata nel rispetto delle tecniche colturali e delle previsioni del piano quinquennale.

Art. 7

Compiti e funzioni della Giunta regionale

1. Alla Giunta regionale sono demandati i seguenti compiti e funzioni:

- a) definizione del sistema di certificazione e tracciabilità dei tartufi prodotti e raccolti nel territorio regionale;
- b) individuazione e catalogazione delle foreste del demanio regionale ove siano presenti tartufaie controllate o coltivate, identificazione delle tartufaie che, in tali ambiti, possono essere destinate esclusivamente a scopi di studio, sperimentazione e ricerca.

Art. 8

Esercizio delle funzioni amministrative

1. Le funzioni amministrative in materia di ricerca e raccolta dei tartufi, ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 30 novembre 2000, n. 18 (*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi*), sono attribuite alle province e/o alle aree metropolitane di seguito indicate come "enti competenti".

2. Gli enti competenti di cui al comma 1 esercitano inoltre le funzioni inerenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge.

Art. 9

Sostegno e sviluppo della tartuficoltura

1. La Regione Puglia promuove iniziative, programmi e interventi volti a favorire, in particolare:

- a) la conservazione e la diffusione delle produzioni autoctone di tartufo;
- b) la definizione e la delimitazione delle aree vocate alla produzione dei tartufi;

- c) la tutela degli ecosistemi naturali delle aree vocate alla tartuficoltura;
- d) lo studio e la conoscenza dei fattori che consentono la conservazione della biodiversità del tartufo;
- e) la definizione e la sperimentazione delle cure colturali più idonee per assicurare produzioni di qualità e di pregio anche nelle tartufaie controllate e coltivate;
- f) la coltivazione nei vivai regionali di piante idonee allo sviluppo della tartuficoltura, anche con la produzione di piantine micorrizzate con spore di tartufi locali;
- g) la diffusione della tartuficoltura da reddito nelle aree idonee.

Art. 10

Costituzione di consorzi e di forme associative

1. I titolari di aziende agricole e forestali, proprietari e coloro i quali a qualsiasi titolo le conducono, possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, l'impianto di nuove tartufaie, la ricerca, la raccolta e la commercializzazione dei tartufi.
2. Nella superficie rappresentata dai fondi in conduzione da parte dei soci del consorzio di cui al comma 1, la ricerca e la raccolta dei tartufi sono riservate ai soci del consorzio stesso. Detta superficie deve essere delimitata secondo le modalità indicate all'articolo 3.
3. Nel caso di contiguità dei loro fondi la tabellazione può essere limitata alla periferia del comprensorio consorziato. Detta superficie deve essere delimitata secondo le modalità indicate all'articolo 3. Le tabelle, sia nei fondi singoli che in quelli associati, non sono sottoposte a tassa di registro.
4. I consorzi possono usufruire dei contributi e dei mutui previsti per i singoli conduttori di tartufaie dalla normativa vigente.

Art. 11

Contributi

1. I soggetti singoli, i consorzi e le forme asso-

ciative costituiti a norma dell'articolo 10, che perseguono gli scopi di seguito elencati, possono usufruire dei contributi e dei mutui previsti dalle normative vigenti:

- a) sorveglianza per la disciplina della raccolta e per l'osservanza della presente legge;
- b) cernita, classificazione e preparazione del prodotto, al fine di presentarlo al mercato nelle condizioni richieste dalla presente legge;
- c) conservazione e commercializzazione del prodotto;
- d) tutela e incremento della coltura del prodotto.

2. Coloro i quali intendano usufruire di eventuali contributi di cui al comma 1, devono presentare istanza di riconoscimento alla Regione Puglia - Area politiche per lo sviluppo rurale - Servizio alimentazione.

Art.12

Autorizzazione alla raccolta

1. Per praticare la raccolta dei tartufi i raccoglitori devono essere muniti di apposito tesserino di idoneità che li autorizza alla ricerca e alla raccolta.
2. Il tesserino, recante le generalità e la fotografia del titolare, deve essere conforme al modello predisposto con decreto dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il tesserino, ai sensi dell'articolo 5 della l. 752/1985, ha validità quinquennale su tutto il territorio nazionale ed è rilasciato, previo esame di idoneità alla ricerca e alla raccolta dei tartufi, dalla provincia o dall'area metropolitana competente per territorio di residenza del richiedente. Lo stesso è rinnovato alla scadenza, su richiesta dell'interessato, senza ulteriori esami.
4. Sono esenti dall'esame coloro che sono già muniti di tesserino alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'età minima dei raccoglitori non deve essere inferiore ai quattordici anni.

6. Non sono soggetti agli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.

7. La domanda in bollo per essere sottoposti all'esame di idoneità per il rilascio del tesserino di ricerca e raccolta dei tartufi deve essere indirizzata al presidente della provincia o al sindaco dell'area metropolitana competente per territorio di residenza del richiedente e deve essere corredata del certificato di residenza o della relativa autocertificazione. Il conseguimento dell'abilitazione è subordinato al superamento di una prova d'esame volta ad accertare la conoscenza della normativa vigente nazionale e regionale pugliese, della biologia e della morfologia delle specie e varietà dei tartufi, delle modalità di ricerca e di raccolta, nonché degli ecosistemi nei quali il tartufo si sviluppa. Gli argomenti d'esame sono contenuti in apposito materiale didattico reperibile presso gli enti competenti.

8. Presso gli enti competenti sono costituite le commissioni d'esame, per il rilascio del tesserino di ricerca e raccolta, che durano in carica tre anni, eventualmente rinnovabili, composte da:

- a) un dirigente o funzionario dell'ente competente (con funzioni anche di presidente della commissione);
- b) un dirigente o funzionario del Servizio alimentazione della Regione Puglia;
- c) un dirigente o funzionario del Corpo forestale dello Stato;
- d) un esperto designato dalla ex facoltà di agraria dell'università degli studi;
- e) un esperto designato dalle associazioni micologiche più rappresentative a livello nazionale, provinciale o regionale;
- f) un esperto designato dalle organizzazioni agricole più rappresentative a livello provinciale o regionale;
- g) un rappresentante dell'ordine provinciale dei dottori agronomi e forestali;
- h) un dirigente o funzionario del centro di controllo micologico della azienda sanitaria locale competente per territorio.

9. La Commissione d'esame è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti. I componenti della commissione hanno diritto al compenso e al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione, a valere sul bilancio degli enti competenti.

10. La domanda in bollo per il rilascio del tesserino di idoneità alla ricerca e raccolta dei tartufi deve essere indirizzata al presidente della provincia o al sindaco dell'area metropolitana competente per territorio di residenza del richiedente e deve essere corredata dell'attestato comprovante il superamento dell'esame di idoneità, di due foto formato tessera di cui una autenticata e della ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale.

11. L'abilitazione è concessa senza la prevista prova d'esame ai soggetti che esercitano la ricerca e la raccolta dei funghi ipogei per la determinazione e localizzazione degli areali a fini scientifici e di studio. Le domande per la concessione dell'autorizzazione alla raccolta per fini scientifici e di studio devono essere presentate entro il 30 giugno di ogni anno alla Regione Puglia - Assessorato alle risorse agroalimentari - Servizio alimentazione, corredate di una relazione contenente i motivi della richiesta, la durata del progetto di studio, i dati identificativi delle persone addette alla raccolta, il luogo e il periodo della raccolta, le specie di tartufo da raccogliere.

Art. 13

Albo delle associazioni micologiche

1. E' costituito, presso la Regione Puglia - Area politiche per lo sviluppo rurale - Servizio alimentazione, l'albo delle associazioni micologiche.

2. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 è regolamentata da apposito atto amministrativo da emettersi a cura del dirigente del Servizio regionale alimentazione.

Art. 14

Modalità di ricerca e raccolta

1. La ricerca e la raccolta dei tartufi devono

essere effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufaie. Le buche o le forate aperte per l'estrazione devono essere subito dopo riempite con la stessa terra rimossa e il terreno deve essere livellato a regola d'arte.

2. La raccolta dei tartufi è consentita esclusivamente con l'impiego del "vanghetto" o "venghella" o dello "zappetto", aventi la lama di lunghezza non superiore a 15 cm e larghezza in punta non superiore a 8 cm, ed è limitata alle specie commestibili.

3. Lo scavo della buca nel terreno può effettuarsi solo dopo che sia stata localizzata la presenza del tartufo da parte del/i cane/i e deve essere limitato al punto in cui il/i cane/i lo abbia/no iniziato.

4. E' vietata la raccolta dei tartufi immaturi o avariati.

5. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono vietate durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.

6. La ricerca del tartufo può essere effettuata solo con l'ausilio del/i cane/i a ciò addestrato/i.

7. E' permesso per ogni raccoglitore il contemporaneo uso di due cani da ricerca dei tartufi muniti di tesserino sanitario, in regola con i trattamenti vaccinali e antiparassitari certificati e iscritti all'anagrafe canina.

8. La raccolta giornaliera complessiva, in forma libera e individuale, è consentita entro il limite massimo di mezzo chilo per il tartufo bianco pregiato (*T. magnatum*) e due chilogrammi per le rimanenti specie. Il superamento di tali limiti è tollerato unicamente con l'aggiunta del peso di un solo tartufo raccolto nella giornata.

9. Nelle tartufaie controllate o coltivate non è posto alcun limite di raccolta.

10. L'esercizio della ricerca e raccolta effettuate in forma associata, oppure dal singolo proprietario o da altri aventi diritto, su boschi o terreni incolti di loro proprietà, comporta l'osservanza di tutte le prescrizioni previste dalla legge.

Art. 15

Calendario di raccolta

1. Il calendario annuale per la raccolta dei tartufi nella regione Puglia è articolato come di seguito indicato:

- a) *Tuber magnatum* dal 1° ottobre al 31 dicembre;
- b) *Tuber melanosporum* dal 15 novembre al 15 marzo;
- c) *Tuber brumale* var. *moschatum* dal 15 novembre al 15 marzo;
- d) *Tuber aestivum* dal 1° maggio al 30 novembre;
- e) *Tuber uncinatum* dal 1° ottobre al 31 dicembre;
- f) *Tuber brumale* var. *brumale* dal 1° gennaio al 15 marzo;
- g) *Tuber borchii* dal 15 gennaio al 30 aprile;
- h) *Tuber macrosporum* dal 1° settembre al 31 dicembre;
- i) *Tuber mesentericum* dal 1° settembre al 31 gennaio.

2. In presenza di particolari situazioni climatiche la Regione, sentiti gli enti competenti di cui all'articolo 8, può stabilire variazioni ai periodi indicati al comma 1, sulla scorta di valutazioni tecniche contingenti, con validità limitata all'anno in cui viene assunta la decisione, purché non ne derivi danno alla capacità riproduttiva della specie.

3. Le variazioni al calendario di ricerca e raccolta, che comunque non possono mai anticipare l'apertura, sono deliberate dalla Giunta regionale sentiti gli enti competenti.

4. Alle variazioni del calendario di raccolta è data la massima diffusione e pubblicità.

5. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 4.

Art. 16

Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nella presente legge è esercitata dalla Regione,

dalle province o dalle aree metropolitane, dal Corpo forestale dello Stato, dai soggetti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (*Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi ipogei freschi e conservati*).

2. Le analisi dei campioni di prodotto confiscato sono effettuate dai centri di controllo micologico delle aziende sanitarie locali, competenti per territorio, o da altro istituto o laboratorio idoneo riconosciuto dalla Regione Puglia.

Art. 17 Sanzioni

1. Ogni violazione alle norme della presente legge, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal Codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta la confisca del prodotto ed è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate per ciascuna delle seguenti violazioni delle norme in materia di ricerca, raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei tartufi, nei limiti minimi e massimi accanto a ciascuna indicati:

- a) ricerca e raccolta in periodo o zona di divieto o senza abilitazione, permesso o autorizzazione nei casi prescritti: da euro 516,00 a euro 2.582,00;
- b) ricerca e raccolta senza tesserino - mancata esibizione: da euro 25,80 a euro 152,00;
- c) ricerca e raccolta nelle aree rimboschite prima che sia trascorso un periodo di quindici anni dalla messa a dimora delle piante: da euro 258,00 a euro 2.582,00;
- d) ricerca e raccolta durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole: da euro 52,00 a euro 516,00;
- e) ricerca e raccolta di tartufi non maturi o avariati: da euro 52,00 a euro 516,00;
- f) ricerca e raccolta dei tartufi con modalità difformi da quelle previste dall'articolo 14: da euro 52,00 a euro 2.582,00;

- g) ricerca e raccolta di tartufi nelle zone riservate: da euro 516,00 a euro 2.582,00;
- h) ricerca dei tartufi senza l'ausilio del cane: da euro 155,00 a euro 1.549,00;
- i) scavo con attrezzi diversi da quelli consentiti: da euro 155,00 a euro 1.549,00;
- j) apertura di buche senza l'ausilio del cane o mancata riempitura delle stesse: da euro 155,00 a euro 1.549,00 per ogni buca;
- k) raccolta abusiva di tartufi entro le zone tabellate in quanto tartufaie controllate o coltivate, anche consorziate, salve le sanzioni penali: da euro 258,00 a euro 2.582,00;
- l) tabellazione illegittima di terreni: da euro 10,00 a euro 103,00 per ogni tabella apposta, con l'obbligo della immediata rimozione a cura del proprietario o conduttore;
- m) commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta o appartenenti a specie non ammesse o senza il rispetto delle modalità prescritte dall'articolo 7 della legge 752/1985: da euro 516,00 a euro 5.165,00;
- n) ricerca dei tartufi nei terreni soggetti a restrizioni da parte delle autorità: da euro 258,00 a euro 2.582,00;
- o) raccolta di tartufi in quantità superiore al limite giornaliero: da euro 155,00 a euro 1.549,00;
- p) ricerca di tartufi effettuata con un numero di cani superiore a quello prescritto o con cani non in regola con le prescrizioni sanitarie e di identificazione: per ogni cane in più, da euro 155,00 a euro 1.549,00;
- q) danneggiamento o asportazione di tabelle: da euro 25,00 a euro 258,00 per ogni tabella danneggiata o asportata, oltre alle eventuali sanzioni penali;
- r) per ogni tabella non apposta su idoneo palo: da euro 3,00 a euro 26,00.

3. Le violazioni di cui alle lettere a), c), f), g), i) j) e l) comportano il ritiro del tesserino e la sospensione dell'autorizzazione per tre mesi. Nell'ipotesi di recidiva può disporsi la sospensione per un anno dell'autorizzazione.

4. Per la verbalizzazione delle infrazioni alle disposizioni contenute nella presente legge e per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le norme vigenti in materia di disciplina delle sanzioni amministrative.

5. In caso di confisca il prodotto sequestrato è distribuito gratuitamente a istituti di beneficenza per il tramite delle prefetture. I tartufi immaturi o avariati confiscati devono essere distrutti in loco direttamente dal personale che accerta l'infrazione.

6. Le sanzioni amministrative sono annotate sul tesserino, in appositi spazi, direttamente dal personale incaricato della vigilanza e comunicate all'ente che ha rilasciato il tesserino per gli opportuni provvedimenti.

7. In caso di recidiva la relativa sanzione è aumentata del 50 per cento ed è disposto l'immediato ritiro del tesserino e, con successivo provvedimento dell'amministrazione competente, la sospensione dell'autorizzazione alla raccolta da due mesi ad un anno.

8. Nell'ipotesi di reiterate e gravi violazioni può motivatamente disporsi la revoca dell'autorizzazione.

9. I provvedimenti di sospensione o di revoca delle autorizzazioni sono adottati dalle amministrazioni competenti al rilascio del tesserino di raccolta.

10. Per le sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge è ammesso il pagamento, con effetto liberatorio per tutti gli obbligati, di una somma in misura ridotta della sanzione prevista se effettuata entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione personale o, in mancanza, dalla notifica. Detta oblazione è esclusa nei casi in cui non sia consentita dalle norme penali.

11. Il pagamento delle sanzioni pecuniarie è effettuato tramite versamento sull'apposito conto corrente postale intestato al servizio tesoreria dell'amministrazione provinciale o dell'area metropolitana competente per territorio ed è finalizzato alla promozione e sostegno di iniziative pubbliche per la divulgazione delle conoscenze tecnico-scienti-

fiche del territorio e per la valorizzazione del territorio.

12. Le somme incassate a titolo di pagamento di sanzioni pecuniarie, dalle tesorerie di cui al comma 10, per violazione della presente normativa all'interno delle aree protette dei parchi nazionali sono devolute a queste ultime per la realizzazione di attività di tutela del territorio.

Art. 18

Disposizioni finanziarie

1. I proventi della tassa di concessione di cui al comma 10 dell'articolo 12 affluiscono al capitolo 1012000 denominato "Tasse sulle concessioni regionali".

Art. 19

Iniziative finanziarie

1. La Regione Puglia, limitatamente alle esigenze di sperimentazione, e le province o le aree metropolitane, per quanto riguarda la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo e per l'incremento della produzione dei tartufi, promuovono e sostengono iniziative pubbliche ritenute utili per l'approfondimento e la divulgazione delle conoscenze tecnico-scientifiche.

2. La produzione, commercializzazione o distribuzione a qualsiasi titolo di piantine micorrizzate con funghi del genere *Tuber* (tartufi) all'interno del territorio regionale devono rispettare le norme vigenti in materia vivaistica per quanto riguarda la certificazione della pianta simbionte e della specie di tartufo utilizzata.

Art. 20

Progetti speciali

1. Per quanto concerne la predisposizione, il finanziamento e la realizzazione di progetti speciali di impianti tartuficoli, che si inseriscono nella normativa regionale, statale o comunitaria, vale quanto disposto dalle norme vigenti all'atto della richiesta.

Art. 21

Norme transitorie

1. Le tartufaie coltivate realizzate prima della data di entrata in vigore della presente legge possono essere riconosciute tali indipendentemente dalla certificazione della micorrizzazione.

Art. 22

Norme finali

1. L'Assessorato regionale alle risorse agroalimentari - Servizio alimentazione può disporre periodici controlli presso le ditte che esercitano lo stoccaggio, la lavorazione e il commercio di tartufi, al fine di verificare la osservanza delle norme previste dalla l. 752/1985 e quelle della presente legge.

2. Presso l'Assessorato regionale alle risorse agroalimentari - Servizio alimentazione è costituito apposito comitato tecnico per il monitoraggio delle attività inerenti la raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi come disciplinato dalla presente legge. Detto comitato tecnico, presieduto dall'Assessore alle risorse agroalimentari o da suo

delegato, è composto da:

- a) dirigente o funzionario del Servizio alimentazione;
- b) dirigente o funzionario per ogni amministrazione provinciale o area metropolitana;
- c) dirigente o funzionario del Corpo forestale dello Stato;
- d) dirigenti o funzionari degli enti parco nazionali (un componente per ogni ente parco);
- e) un esperto designato dall'Università degli studi di Bari ex Facoltà di Agraria;
- f) un esperto designato dall'Università degli studi di Foggia ex Facoltà di Agraria;
- g) un esperto designato dalle associazioni micologiche di cui all'articolo 13.

Art. 23

Abrogazioni

1. La legge regionale 25 agosto 2003, n. 13 (*Disciplina della raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi*), è abrogata.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 23 marzo 2015

VENDOLA

Allegato 1:

Descrizione delle specie di tartufo destinate al consumo e al commercio

- a) *Tuber magnatum* Pico [= *Tuber grisoum* Persoon], detto volgarmente tartufo bianco pregiato (tartufo bianco del Piemonte, tartufo bianco di Alba, tartufo bianco di Acqualagna, trifola bianca, Rapone). Peridio liscio, non verrucoso di colore giallo chiaro con maculature grigio-verdastre, giallo-verdi o violacee in relazione al grado di maturazione. Gleba è soda e granulosa, di colore variabile dal marrone al nocciola più o meno tenue, talvolta sfumata di rosso vivo, con vene sterili chiare, fini e numerose che scompaiono con la cottura. Spore ellittiche o arrotondate, largamente reticolate o alveolate, riunite fino a quattro in aschi globosi. Emanano un forte profumo gradevole.
- b) *Tuber melanosporum* Vittad., detto volgarmente tartufo nero pregiato (tartufo nero di Norcia tartufo nero di Spoleto). Peridio nero o nero-ferruginoso (se bagnato, ricorda il musello di un cane) con verruche minute, poligonali con vertice smussato o incavato. Gleba nero-violacea a maturazione, con vene sterili bianche, fini e ramificate. Le stesse, ossidandosi per esposizione all'aria, virano lentamente al bruno-rossastro e divengono nere con la cottura. Spore ovali, bruno-scure, opache a maturità, aculeate non alveolate, riunite nel numero di 4-6 - talvolta anche solo di 2-3 - in aschi globosi. L'ascoma emana un delicato e molto gradevole profumo.
- c) *Tuber brumale* Vittad. var. *moschatum* (Ferry) Montecchi et Lazzari [= *Tuber brumale* var. *moschatum* (Bull.) I.R. Hall, P.K. Buchanan, Y. Wang et Cole = *T. moschatum* Bull. = *T. moschatum* Bonnet], detto volgarmente tartufo moscato (tartufo nero di campo, tartufo forte). Peridio nero con piccole verruche molto basse. Gleba

scura (di colore beige-marrone) con larghe vene sterili bianche. Spore aculeate non alveolate spesso in numero di cinque per asco. Emana un forte profumo di "musco" (particolare sostanza prodotta dal cervide *Moschus moschiferus*). Ha sapore leggermente piccante.

- d) *Tuber aestivum* Vittad., detto volgarmente tartufo d'estate (Scorzone, tartufo nero estivo, Maggengo, Stratareccio). Peridio grossolanamente verrucoso - con verruche piramidali grosse e prominenti - di colore nero. Gleba di colore variabile dal giallastro al bronzio, è percorsa da vene sterili biancastre, numerose, arborescenti, che scompaiono con la cottura. Spore ellittiche, irregolarmente alveolate, scure, racchiuse in aschi globosi in numero variabile da 1 a 6. Emana debole profumo di fungo.
- e) *Tuber uncinatum* Chatin [= *T. aestivum* Vittad. fo. *uncinatum* (Chatin) Montecchi et Borelli], detto volgarmente tartufo uncinato. Peridio verrucoso di colore nero. Gleba di colore cioccolato solcata da numerose vene sterili ramificate chiare. Spore (fino a 6-7 per asco) ellittiche, ampiamente alveolate, episporio con terminazione a uncino. Emana un profumo gradevole.
- f) *Tuber brumale* Vittad. var. *brumale* Vittad. [= *T. brumale* var. *brumale* Vittad.], detto volgarmente tartufo nero d'inverno, (trifola nera). Peridio rosso scuro che diviene nero a maturazione, con verruche piramidali. Gleba grigio-nerastra debolmente violacea. Vene sterili bianche, ben marcate. Con la cottura, le vene sterili scompaiono e tutta la polpa assume un colore cioccolato più o meno scuro. Spore ovali brune, traslucide a maturità, aculeate non alveolate, riunite, in numero di 4-6 e talvolta anche minore per asco, più piccole e meno scure di quelle del *T. melanosporum*. Emana odore gradevole di nocciola immatura o, secondo il Vittadini,

simile a quello della corteccia della sanguinella (*Cornus sanguinea* L.).

- g) *Tuber borchii* Vittad. [= *T. albidum* Pico, = *T. albidum* Bulliard], detto volgarmente tartufo bianchetto (bianchetto, marzuolo, Caciola). Ha peridio liscio di colore biancastro tendente al fulvo. Gleba chiara tendente al fulvo fino al violaceo-bruno. Vene sterili numerose e ramificate. Spore leggermente ellittiche, regolarmente alveolate o reticolate a piccole contenute in aschi da mono- a tetrasporici. Emana un profumo tendente all'odore dell'aglio.
- h) *Tuber macrosporum* Vittad., detto volgarmente tartufo nero liscio. Ha peridio di colore bruno-rossastro rivestito da verruche depresse. Gleba bruna tendente al purpureo. Venature larghe, numerose e chiare, brunescenti all'aria. Spore ellittiche, irregolarmente reticolate e alveolate riunite, in numero di 1-3, in aschi subglobosi e brevemente pedunculati. Emana un gradevole profumo, agliaceo piuttosto forte.
- i) *Tuber mesentericum* Vittad. [= *T. bituminatum* Berk. et Broome], detto volgarmente tartufo nero ordinario (tartufo nero di Bagnoli, Rapetti, "acido fenico", "fenico". Ha peridio nero con verruche più piccole del tartufo estivo, strettamente appressate e prive di striature trasversali evidenti. Gleba carnosa e consistente, di colore giallastro o grigio-bruno. Vene chiare labirintiformi e circonvolute, che scompaiono con la cottura. Spore ellittiche, grosse, imperfettamente alveolate racchiuse in aschi globosi in numero variabile da 1 a 3-4. Emana odore simile a quello dello iodoformio, del catrame.

LEGGE REGIONALE 23 marzo 2015, n. 9

“Autorizzazione alla cessione in proprietà degli alloggi realizzati ai sensi dell’articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l’edilizia residenziale pubblica)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1
Finalità

1. I soggetti che hanno usufruito dei contributi

previsti all’articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (*Norme per l’edilizia residenziale pubblica*), possono chiedere alla Regione l’autorizzazione a cedere in proprietà individuale tutti o parte degli alloggi realizzati a coloro che ne abbiano già ottenuto l’assegnazione in godimento o in locazione.

2. Per le cooperative a proprietà indivisa l’autorizzazione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dalle lettere a), b) e c) del comma 2 dell’articolo 18 della legge 179/1992.

3. I soggetti che richiedono l’autorizzazione alla cessione in proprietà degli alloggi restituiscono alla Regione l’anticipazione ricevuta, rivalutata in base all’incremento percentuale dell’indice ISTAT delle famiglie di operai e impiegati.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 23 marzo 2015

VENDOLA

LEGGE REGIONALE 23 marzo 2015, n. 10

“Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

1. Il debito fuori bilancio derivante dal decreto

ingiuntivo 96/2014 emesso dal Tribunale di Lecce e dal successivo atto di precetto notificato in data 24 ottobre 2014, dell’importo di euro 193.070,52, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti della lettera a) del comma 1 dell’articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e di loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

Art. 2

Norma finanziaria

1. Al finanziamento del debito di cui all’articolo 1 si provvede, limitatamente alla sorte capitale, con variazione di bilancio deliberata dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (*Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli*) e, per la parte restante, con imputazione ai pertinenti capitoli del bilancio corrente. Il pagamento a favore del creditore avverrà con espressa riserva di ripetizione all’esito del giudizio di opposizione.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 23 marzo 2015

VENDOLA

LEGGE REGIONALE 23 marzo 2015, n. 11

“Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2012, n. 40 (Boschi didattici della Puglia)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

*Modifica all'articolo 2 della legge regionale
10 dicembre 2012, n. 40*

1. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 2012, n. 40 (*Boschi didattici della Puglia*), è sostituito dal seguente:

“6. L'aula didattica è il luogo o l'area attrezzata a servizio delle attività didattiche del bosco di cui al comma 3.”.

Art. 2

Modifiche all'articolo 4 della l.r. 40/2012

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 40/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al punto 1 della lettera b) dopo le parole: “iniziative realizzate” sono inserite le seguenti: “o previste da realizzare”;
- b) al punto 2 della lettera b) dopo le parole: “materiale didattico-informativo prodotto” sono inserite le seguenti: “o previsto da produrre”;
- c) al punto 1 della lettera d) le parole: “piano operativo di sicurezza” sono sostituite dalle seguenti: “documento di valutazione dei rischi”;
- d) al punto 2 della lettera d) la parola: “fidejussoria” è soppressa.

Art. 3

Modifica all'articolo 6 della l.r. 40/2012

1. Al punto 4 della lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 40/2012, la parola “fidejussione” è sostituita dalle seguenti: “polizza di responsabilità civile verso terzi”.

Art. 4

Modifica all'articolo 7 della l.r. 40/2012

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 40/2012 è sostituita dalla seguente:

“a) la messa a dimora nella giornata dell'alberodi essenze erbacee, arbustive e arboree costituenti i vari strati vegetazionali del bosco;”.

Art. 5

Modifiche all'articolo 8 della l.r. 40/2012

1. All'articolo 8 della l.r. 40/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Le attività nel bosco didattico sono interdette nei boschi di conifere durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi.”;
- b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Per i boschi di latifoglie il gestore del bosco didattico deve attuare tutte le cautele e prescrizioni imposte dal decreto annuale del Presidente della Giunta regionale di dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 353 (*Leggequadro in materia di incendi boschivi*) e della legge regionale 30 novembre 2000, n. 18 (*Conferimentodi funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi*).”.

Art. 6

Modifica all'articolo 10 della l.r. 40/2012

1. Al comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 40/2012, dopo le parole "dal bilancio regionale" sono sopresse le seguenti: "o dai proventi di cui all'articolo 12".

Art. 7

Modifica all'articolo 11 della l.r. 40/2012

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 40/2012 è sostituita dalla seguente:

"c) deterioramento del bosco per cause che comportano rischi per l'incolumità pubblica (attacchi parassitari, agenti atmosferici, ecc.) o per irrazionali attività di gestione del bosco (tagli boschivi, forte pressione antropica, pascolo eccessivo).".

Art. 8

Abrogazione dell'articolo 12 della l.r. 40/2012

1. L'articolo 12 della l.r. 40/2012 è abrogato.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 23 marzo 2015

VENDOLA

LEGGE REGIONALE 23 marzo 2015, n. 12

“Promozione della cultura della legalità, della memoria e dell’impegno”

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1
Finalità

1. La Regione Puglia, in armonia con la Costituzione della Repubblica Italiana, nel pieno rispetto delle competenze dello Stato e in conformità con l’ordinamento europeo, concorre allo sviluppo dell’ordinata e civile convivenza della comunità regionale pugliese e alla crescita della coscienza democratica attraverso un sistema integrato di interventi per la diffusione della cultura della legalità, intesa come osservanza alle regole scritte, e della pace, con particolare riferimento alle giovani generazioni, per la promozione dell’impegno sull’osservanza di tutte le norme di diritto e contro ogni forma di criminalità e per il contrasto a ogni fenomeno di infiltrazione del crimine organizzato nel tessuto sociale ed economico regionale.

2. In particolare, la Regione Puglia consegue gli obiettivi della presente legge attraverso:

- a) interventi per l’educazione, la formazione e la ricerca;
- b) interventi di sostegno alla cittadinanza attiva e di promozione della legalità presso le imprese;
- c) interventi per la promozione di politiche locali per la legalità e il contrasto al crimine organizzato;
- d) interventi per la valorizzazione di beni immobili e aziende confiscati alla criminalità organizzata;

- e) interventi per il sostegno alle vittime di mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere;
- f) interventi per rafforzare e promuovere la giornata della memoria e dell’impegno;
- g) l’obbligo di costituzione di parte civile della Regione nei processi di mafia.

3. In ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’articolo 118, secondo comma, della Costituzione, gli interventi di cui alla presente legge sono promossi, progettati e realizzati dalla Regione Puglia, ovvero da altri enti pubblici e/o privati e del privato sociale, anche in collaborazione con cittadini singoli o associati.

Art. 2
Interventi per l’educazione, la formazione e la ricerca

1. La Regione promuove il ruolo attivo degli studenti e dei giovani in genere come portatori di una sana cultura del vivere civile, nonché come produttori e diffusori di conoscenze nel campo della legalità e del contrasto civile alla criminalità organizzata.

2. La Regione, attraverso la pubblicazione di specifici avvisi pubblici e/o la stipula di convenzioni con organizzazioni pubbliche, private e del privato sociale, promuove la realizzazione di progetti e iniziative di educazione, formazione e ricerca sui temi oggetto della presente legge, con particolare riferimento a fenomeni, accadimenti, esperienze e testimonianze provenienti dal territorio pugliese.

3. Le iniziative di cui al comma 2, da realizzarsi anche presso scuole e università, possono riguardare:

- a) percorsi di educazione sui temi della legalità, della memoria e dell’impegno diretti in via prioritaria ai giovani;
- b) attività di educazione non formale, volontariato civico e apprendimento sul campo finalizzate a valorizzare il contributo attivo dei giovani cittadini nel perseguimento delle finalità della presente legge;
- c) attività di ricerca e formazione di alto livello per la produzione e diffusione di

- conoscenza sui fenomeni di criminalità organizzata presenti sul territorio regionale;
- d) attività di formazione e aggiornamento professionale per insegnanti, educatori e operatori sociali e culturali;
 - e) produzione di materiale didattico e di orientamento metodologico per l'elaborazione di percorsi di educazione alla legalità nelle scuole di ogni ordine e grado;
 - f) progetti finalizzati al recupero della memoria delle vittime innocenti della criminalità organizzata;
 - g) progetti di divulgazione delle esperienze di riuso sociale dei beni confiscati e di contrasto civile alla criminalità organizzata;
 - h) scambi interscolastici e viaggi d'istruzione sui temi della memoria e dell'impegno.

Art. 3

Interventi per la promozione della cittadinanza attiva e della cultura della legalità

1. La Regione Puglia riconosce e valorizza il ruolo delle organizzazioni di cittadinanza attiva a forte radicamento territoriale per la promozione della cultura della legalità, per il sostegno alle vittime dei reati e per il contrasto alla diffusione della criminalità organizzata sul territorio regionale.
2. La Regione Puglia, attraverso la pubblicazione di appositi avvisi pubblici, promuove la realizzazione di progetti e iniziative realizzati da imprese, organizzazioni del privato sociale, del terzo settore e da gruppi informali di cittadini per il conseguimento degli obiettivi generali della presente legge e in base alle priorità indicate annualmente dalla Giunta regionale.
3. I progetti di cui al comma 2 possono riguardare:
 - a) azioni per la diffusione della cultura della legalità, della cittadinanza responsabile e della convivenza civile;
 - b) attività di informazione, comunicazione, divulgazione e sensibilizzazione della comunità regionale, degli operatori economici o di altre specifiche categorie di

- destinatari a vario titolo interessati da fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata;
- c) attività culturali quale veicolo per la diffusione sul territorio di una migliore conoscenza e di una maggiore sensibilità sui temi della legalità.

4. Negli avvisi pubblicati dalla Regione e finalizzati alla concessione dei contributi di cui al comma 3, possono essere considerati quali elementi qualificanti della proposta progettuale presentata l'esperienza del soggetto proponente nelle materie oggetto della presente legge, il suo radicamento territoriale, l'eventuale appartenenza a reti nazionali e internazionali operanti negli ambiti di intervento della presente legge, il reperimento di altre fonti finanziarie per la realizzazione delle attività e/o l'autosostenibilità nel tempo degli interventi.

Art. 4

Rating legalità per le imprese

1. La Regione Puglia, in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 febbraio 2014, n. 57 (*Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27*), riconosce il "rating di legalità" quale strumento utile a incentivare le imprese a operare nel rispetto dei principi di legalità, attraverso comportamenti aziendali improntati alla correttezza, trasparenza ed eticità.
2. Per i fini di cui al comma 1, nell'ambito dei procedimenti di concessione di finanziamenti alle imprese o di interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, come definiti dal comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 31

marzo 1998, n. 123 (*Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59*), ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, la Regione Puglia individua e applica concrete modalità tra quelle previste dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 57/2014 (preferenza in graduatoria; attribuzione di un punteggio aggiuntivo; riserva di quota delle risorse finanziarie allocate) in base alle quali riconoscere formalmente il valore del rating di legalità alle imprese che lo possiedono.

3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, adotta entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un atto di indirizzo per il riconoscimento del rating delle imprese in enti strumentali, agenzie, società partecipate e aziende del Servizio sanitario regionale e promuove azioni di accompagnamento e di orientamento a favore delle imprese pugliesi che intendano intraprendere il percorso finalizzato al riconoscimento del rating stesso.

Art. 5

Interventi per la promozione di politiche locali per la legalità e il contrasto al crimine organizzato

1. La Regione Puglia promuove il ruolo degli enti locali nel perseguimento degli obiettivi della presente legge e adotta specifiche iniziative per valorizzare e diffondere le migliori politiche locali per la trasparenza, la legalità e il contrasto al crimine organizzato.

2. La Regione istituisce, con apposito regolamento da emanare entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un "Rating di legalità degli enti locali" finalizzato a riconoscere e valorizzare le migliori iniziative attuate dagli enti locali per il perseguimento degli obiettivi della presente legge, con particolare riferimento a:

- a) pubblicazione dell'anagrafe degli eletti e di altre informazioni tese a garantire la piena trasparenza patrimoniale degli amministratori;

- b) attuazione, a livello locale, del rating di legalità per le imprese, così come previsto dal d.l. 1/2012;
- c) attuazione degli obblighi di legge in materia di trasparenza e anticorruzione;
- d) promozione della conoscenza e del riuso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata iscritti al proprio patrimonio;
- e) attuazione di iniziative di contrasto al gioco d'azzardo e alla proliferazione delle sale da gioco in aree sensibili della città;
- f) individuazione di un assessorato o assegnazione di specifica delega ai beni confiscati e alla legalità.

3. La Regione può utilizzare il rating di legalità degli enti locali quale elemento rilevante di valutazione e di selezione ai fini dell'assegnazione ai comuni pugliesi dei fondi regionali e strutturali.

4. La Regione Puglia promuove specifiche azioni formative rivolte ad amministratori e dipendenti degli enti locali sui temi della prevenzione e del contrasto civile alle infiltrazioni della criminalità organizzata, del riuso sociale dei beni confiscati, della diffusione della cultura della legalità. In particolare, la Regione Puglia promuove azioni formative rivolte agli agenti di polizia locale per diffondere e implementare competenze specialistiche di lettura e monitoraggio delle dinamiche presenti sul territorio, al fine di accrescere la capacità di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminali.

5. La Regione Puglia istituisce il "*Premio Fontemarccone-Carnicella*" per le buone pratiche amministrative intraprese dagli enti locali pugliesi nel campo della promozione della legalità e del contrasto alla criminalità organizzata. Il premio è assegnato per le categorie:

- a) ambiente e territorio (*premio "Renata Fonte"*);
- b) trasparenza e anticorruzione (*premio "Francesco Marcone"*);
- c) buone pratiche per la diffusione della cultura della legalità (*premio "Gianni Carnicella"*).

Art. 6

Interventi per la valorizzazione di beni immobili e aziende confiscati alla criminalità organizzata

1. La Regione Puglia favorisce il riuso ai fini sociali dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, allo scopo di trasformare i mezzi e i proventi dell'economia criminale in risorse per la coesione sociale della comunità, per la creazione di occupazione e per lo sviluppo sostenibile del territorio, attraverso:

- a) attività di assistenza tecnica agli enti locali assegnatari di tali beni;
- b) iniziative per la raccolta, la catalogazione e la diffusione delle informazioni relative ai beni confiscati immediatamente disponibili per progetti di riuso sociale;
- c) azioni di sensibilizzazione degli enti locali territoriali per incentivare il riuso sociale dei beni confiscati iscritti nel loro patrimonio anche attraverso la concessione a organizzazioni del terzo settore attraverso bando pubblico;
- d) promozione di interventi formativi sul tema del riuso sociale dei beni confiscati, destinati ad amministratori e dipendenti pubblici, operatori e aspiranti imprenditori sociali;
- e) promozione di eventi e iniziative per il coordinamento e la messa in rete di enti locali, associazioni, imprese sociali e altri attori protagonisti di esperienze di riuso sociale di beni confiscati;
- f) sostegno a progetti per il recupero, la rifunzionalizzazione e il riuso sociale dei beni confiscati capaci di generare occasioni di crescita economica e sociale in una prospettiva di autosostenibilità nel tempo, anche attraverso specifiche premialità nei bandi e nelle iniziative regionali a supporto delle organizzazioni del terzo settore;
- g) erogazione di contributi per la rimozione di ostacoli che impediscano il riutilizzo ai fini sociali dei beni confiscati;
- h) azioni di coinvolgimento della comunità locale, delle organizzazioni di categoria e degli attori sociali pubblici e privati in azioni di accompagnamento e tutoraggio dei progetti di riuso.

2. La Regione può altresì erogare finanziamenti o contributi per sostenere i processi di riattivazione, ristrutturazione, riorganizzazione, conversione dell'attività produttiva delle aziende confiscate o la continuità delle aziende sequestrate e non ancora confiscate, o promuovere, nell'ambito della propria attività amministrativa, iniziative di supporto e accompagnamento a beneficio delle stesse anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni professionali e delle parti sociali al fine di salvaguardare il patrimonio aziendale, la capacità produttiva e i livelli occupazionali esistenti.

3. La Regione adotta ogni utile iniziativa finalizzata alla promozione e valorizzazione dei prodotti alimentari provenienti da terreni e aziende agricole confiscati, anche nel contesto delle azioni di promozione del settore agroalimentare pugliese e nelle iniziative istituzionali e di rappresentanza.

4. Al fine di facilitare l'accesso al credito dei soggetti che svolgono attività di impresa sociale nei beni confiscati, è istituito un fondo regionale di garanzia per l'uso sociale dei beni confiscati alle organizzazioni criminali. Sul medesimo fondo gravano, ove non diversamente imputati, i finanziamenti e i contributi assegnati dalla Regione in attuazione delle misure di sostegno di cui al presente articolo.

Art. 7

Diritto al collocamento obbligatorio delle vittime della mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere

1. La Regione Puglia dà attuazione al diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407 (*Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata*), assumendo nei propri ruoli per chiamata diretta e personale e con livello contrattuale e qualifica corrispondenti al titolo di studio posseduto.

2. In assenza di immissioni in ruolo a tempo indeterminato, il diritto al collocamento obbligatorio viene altresì riconosciuto con riferimento alle assunzioni a tempo determinato, ovvero alle colla-

borazioni coordinate e continuative operate dall'amministrazione regionale rapportando le percentuali di legge al totale dei contratti di lavoro a termine, ovvero di collaborazione coordinata e continuativa in atto al momento dell'assunzione. La eventuale rinuncia alla stipula di contratto a tempo determinato, ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, non preclude all'avente titolo la possibilità di accedere a successive assunzioni a tempo indeterminato.

3. Il diritto al collocamento di cui al comma 1 viene attuato su apposita domanda dei soggetti aventi le qualità e le condizioni indicate nell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990 n. 302 (*Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata*), sulla base dell'ordine seguente:

- a) vittima sopravvissuta;
- b) coniuge superstite;
- c) convivente more uxorio;
- d) figli della vittima;
- e) genitori della vittima;
- f) germani della vittima.

4. Nel caso di rinuncia dell'avente titolo, il diritto al collocamento obbligatorio matura in favore del successivo avente titolo secondo l'ordine di cui al comma 3. In presenza di più soggetti aventi titolo in quanto appartenenti al medesimo grado di parentela della vittima, il diritto al collocamento obbligatorio viene riconosciuto al più meritevole sulla base di una valutazione comparata dei titoli di studio e professionali attinenti alla posizione di lavoro o alla collaborazione da assegnare.

5. Il diritto al collocamento obbligatorio di cui al presente articolo viene altresì attuato dagli enti e agenzie istituiti o comunque dipendenti o controllati dalla Regione Puglia, dalle società di capitale dalla stessa interamente partecipate nonché dalle aziende e unità sanitarie locali.

6. Ai fini del riconoscimento del diritto al collocamento obbligatorio di cui al presente articolo, la sussistenza delle qualità e delle condizioni soggettive di cui all'articolo 1 della l. 407/1998 e all'articolo 1 della l. 302/1990 sono stabilite secondo le modalità di cui all'articolo 7 della l. 302/1990.

Art. 8

Permessi retribuiti

1. Ai lavoratori subordinati assunti in base all'articolo 7 della presente legge è riconosciuto il diritto di assentarsi dal posto di lavoro per un numero massimo di cento ore annue al fine di partecipare a iniziative pubbliche, anche presso scuole e istituzioni, finalizzate alla diffusione della cultura della legalità e della memoria delle vittime della mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere.

2. Il diritto ad assentarsi viene concesso a semplice richiesta del dipendente avente titolo, salva la produzione di idonea documentazione attestante i motivi dell'assenza come sopra qualificati.

3. Le ore di assenza per la partecipazione alle iniziative pubbliche di cui al comma 1 sono retribuite quali normali ore di lavoro, anche ai fini previdenziali.

Art. 9

Sostegno agli orfani delle vittime di mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere

1. La Regione Puglia istituisce il "*Fondo per le vittime di mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere*" finalizzato a erogare agli orfani delle vittime della mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere contributi per il sostegno alla formazione, nelle seguenti misure:

- a) sino al compimento della scuola dell'obbligo, euro 1.500,00 annui;
- b) sino al compimento della scuola media superiore, euro 2 mila annui;
- c) sino al compimento di un corso di studi universitario presso una università statale o legalmente riconosciuta, anche nell'ambito dei paesi dell'Unione europea, e comunque non oltre il primo anno fuori corso, euro 4 mila annui;
- d) per il conseguimento di master universitari di I e di II livello, di corsi di perfezionamento post laurea svolti da università statali o legalmente riconosciute, anche

nell'ambito dei paesi dell'Unione europea, euro 5 mila annui.

2. L'accesso ai benefici di cui al presente articolo è subordinato alla presentazione di apposita istanza, opportunamente documentata.

3. I contributi di cui al presente articolo sono annualmente rivalutati in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT.

4. L'erogazione dei contributi cessa nel momento in cui il beneficiario intraprenda un'attività lavorativa autonoma o intrattenga un rapporto di lavoro dipendente che produca un reddito pari a euro 10 mila annui.

5. L'erogazione dei contributi di cui al presente articolo non è cumulabile con le borse di studio di cui all'articolo 4 della l. 407/1998.

6. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, individua le concrete modalità per la presentazione dell'istanza e per l'erogazione dei benefici agli aventi titolo.

Art. 10

Sostegno psicologico e/o psichiatrico e diritto alla salute

1. Agli invalidi vittime della mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo, del dovere, individuati nei modi di cui alla l. 302/1990, e ai loro familiari conviventi è riconosciuto il diritto all'assistenza psicologia e/o psichiatrica a carico della Regione Puglia, da esercitarsi presso le strutture sanitarie pubbliche o convenzionate, ovvero rivolgendosi a un professionista privato per poi ottenere il rimborso delle spese sostenute nel limite massimo di euro 2 mila 500 annui, previa apposita istanza corredata di documenti giustificativi delle spese prodotte in originale.

2. Gli invalidi vittime della mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo del dovere individuati nei modi di cui alla l. 302/1990 e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai geni-

tori, sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria fruita presso le strutture del Servizio sanitario nazionale o le strutture private accreditate e farmaceutica nonché dall'obbligo di pagare la differenza tra il prezzo di rimborso dei medicinali generici e il prezzo delle specialità medicinali coperte da brevetto.

Art. 11

Benefici in materia abitativa e di edilizia residenziale

1. La Regione Puglia riconosce ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 7, secondo l'ordine ivi indicato, specifici titoli di preferenza, a parità di requisiti, di accesso all'edilizia residenziale pubblica nei bandi regionali ovvero nei bandi di altri enti e soggetti pubblici basati su fondi regionali che assegnano alloggi di edilizia residenziale o che attribuiscono contributi o vantaggi di qualsiasi tipo quali misure di sostegno alle politiche abitative.

Art. 12

Divieto di cumulo dei benefici

1. I benefici economici contemplati dalla presente legge, ove non diversamente stabilito, non sono cumulabili con identiche provvidenze previste dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni sulla scorta delle medesime circostanze.

Art. 13

Giornata regionale per l'impegno contro le mafie

1. In memoria delle vittime della criminalità organizzata e mafiosa in Puglia, la Regione promuove e sostiene la giornata della memoria e dell'impegno al fine di favorire l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio regionale.

Art. 14

Costituzione di parte civile della Regione nei processi di mafia

1. E' fatto obbligo alla Regione Puglia di costi-

tuirsi parte civile in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della Regione, in cui sia stato emesso decreto che dispone il giudizio o decreto di citazione a giudizio contenente imputazioni per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale o per i delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale, ovvero al fine di agevolare le attività di associazioni previste dallo stesso articolo.

2. La Regione Puglia, coerentemente alle finalità previste dalla presente legge, ha facoltà di costituirsi parte civile, anche prima dell'emissione del decreto che dispone il giudizio, in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della regione, in cui, nella richiesta di rinvio a giudizio, siano contestate imputazioni per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale o per i delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare le attività di associazioni previste dallo stesso articolo.

3. La Giunta regionale valuta e promuove la costituzione in giudizio dell'ente negli altri procedimenti penali per reati legati alla presenza della criminalità organizzata e mafiosa sul territorio pugliese, al fine di tutelare i diritti e gli interessi lesi della comunità regionale.

4. La Regione Puglia destina le somme liquidate

a titolo di risarcimento a seguito della costituzione di parte civile alle iniziative promosse per il raggiungimento degli obiettivi generali della presente legge.

Art. 15

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con gli stanziamenti già previsti a legislazione vigente nella U.P.B. 02.07.01 del Bilancio pluriennale e, ove compatibili, con le risorse disponibili rivenienti dalla programmazione dei Fondi europei 2014-2020.

2. Per gli esercizi finanziari successivi la dotazione necessaria a coprire gli oneri derivanti dalla presente legge sarà stabilita con le leggi di bilancio annuale e pluriennale.

Art. 16

Abrogazioni

1. Sono abrogate le disposizioni della legge regionale 3 aprile 2006, n. 7 (*Iniziativa di promozione e solidarietà per contrastare la criminalità comune e organizzata: strumenti antiusura e anti-racket*), incompatibili con la presente legge.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 23 marzo 2015

VENDOLA

LEGGE REGIONALE 23 marzo 2015, n. 13

“Disciplina del pescaturismo e dell’ittiturismo”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1
Finalità

1. La Regione Puglia, in armonia con i principi di cui alla normativa comunitaria e nazionale in materia di pesca e di acquacoltura, sostiene e promuove, nell’ambito delle politiche di gestione integrata della costa, la multifunzionalità nelle attività di pesca, al fine di:

- a) tutelare, qualificare e valorizzare le attività degli imprenditori ittici di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (*Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96*), favorendo la multifunzionalità e la pluriattività;
- b) tutelare l’ambiente marino e valorizzare le specifiche risorse ittiche, promuovendo le attività socio-economiche in ambito costiero in conformità ai principi di sostenibilità;
- c) promuovere e valorizzare i prodotti tradizionali e di qualità e le connesse tipicità enogastronomiche;
- d) conservare e promuovere le tradizioni culturali del mondo della pesca anche attraverso una corretta educazione alimentare;
- e) preservare il patrimonio ambientale ed edilizio costiero, tutelando le peculiarità paesaggistiche e valorizzando i centri storici e le loro marinerie;

- f) diversificare la pratica di pesca tradizionale anche verso attività turistiche, di ristorazione e ospitalità;
- g) disciplinare e realizzare procedure di semplificazione amministrativa per l’accesso e l’esercizio delle attività di pescaturismo e ittiturismo;
- h) favorire l’occupazione giovanile e femminile.

Art. 2

*Definizione delle attività
di pescaturismo e ittiturismo*

1. La presente legge, fatte salve le disposizioni normative vigenti in materia, disciplina le attività di pescaturismo e ittiturismo.

2. Il pescaturismo è definito, a norma dell’articolo 2, comma 2, lettera a), del d.lgs. 4/2012, come sostituito dall’articolo 59 quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (*Misure urgenti per la crescita del Paese*), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché dell’articolo 1, comma 2, del regolamento recante norme in materia di disciplina dell’attività di pescaturismo, in attuazione dell’articolo 27 bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, emanato con decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, e successive modificazioni, come attività di pesca professionale esercitata dagli imprenditori ittici, in forma singola, societaria o cooperativa, consistente nell’imbarco di persone non facenti parte dell’equipaggio su unità da pesca per finalità turistico ricreative.

3. Nell’attività di pescaturismo sono ricomprese:

- a) l’osservazione dello svolgimento delle diverse attività di bordo durante la navigazione e delle attività di pesca con i sistemi e gli attrezzi autorizzati dalla licenza;
- b) lo svolgimento della pratica di pesca sportiva mediante l’impiego degli attrezzi di cui al regolamento per l’esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima, emanato con decreto del Presidente della

Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con i limiti previsti dalla specifica normativa in materia;

- c) lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione del mestiere di pescatore, dell'ambiente marino e costiero, delle lagune, delle aree marine protette e dei centri storici, attraverso escursioni e visite guidate;
- d) lo svolgimento di attività finalizzate a promuovere la cultura del territorio, del mare e della pesca, nonché la tradizione marinara, anche mediante la realizzazione e la vendita di manufatti artigianali;
- e) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ivi compresa la ristorazione a bordo e a terra secondo le modalità e disposizioni della presente legge, finalizzata alla conoscenza dei prodotti della pesca locale e alla loro valorizzazione, anche con la riscoperta di antiche ricette regionali e della cucina del pescatore;
- f) l'ospitalità a bordo e la relativa attività di balneazione, dove consentita, effettuata da unità munite di specifiche dotazioni di accessibilità e sicurezza in materia.

4. Le attività indicate al comma 3 possono essere svolte da tutte le unità abilitate e autorizzate nei modi di legge dal Capo del Compartimento marittimo.

5. L'esercizio del pescaturismo è consentito per tutto l'arco dell'anno, anche nei giorni festivi, in ore diurne e notturne e nei periodi di arresto temporaneo obbligatorio (c.d. fermo biologico). Qualora l'escursione superi le ventiquattro ore, l'unità deve essere dotata delle sistemazioni previste dall'articolo 5, primo comma, lettera c), del regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio della pesca costiera locale e ravvicinata, emanato con decreto ministeriale 22 giugno 1982.

6. L'ittiturismo è definito, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b), del d.lgs. 4/2012, come sostituito dall'articolo 59 quater del d.l. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. 134/2012, come l'attività di pesca professionale esercitata dagli imprenditori ittici, in forma singola, societaria o coo-

perativa, consistente in attività di somministrazione di alimenti e bevande, ivi compresa la ristorazione, di ospitalità, attività didattico-ricreativa, eventi culturali e servizi, finalizzati alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità, a qualunque titolo, degli imprenditori stessi.

7. Possono essere addetti alle attività di pescaturismo e ititurismo l'imprenditore ittico e i suoi familiari, nonché i lavoratori dipendenti dell'impresa ittica e i soci lavoratori delle cooperative ittiche. Gli addetti sono considerati operatori della pesca ai fini della vigente disciplina del lavoro, previdenziale, assicurativa e fiscale. Le prestazioni svolte da parenti e affini sino al quarto grado dell'imprenditore, che non risultano imbarcati, non integrano un rapporto di lavoro autonomo o subordinato, sempre che si tratti di prestazioni occasionali e di breve durata, a titolo di aiuto, di obbligazione morale e in ogni caso senza corresponsione di compensi, salve le spese di mantenimento ed esecuzione delle stesse prestazioni.

8. Le attività di pescaturismo e ititurismo possono essere esercitate anche nelle aree marine protette, purché la specifica attività svolta sia compatibile con le misure di protezione, i divieti e le prescrizioni ivi insistenti e previa autorizzazione dei competenti enti di gestione.

9. La disciplina prevista dalla presente legge per le attività di pescaturismo e ititurismo si applica anche alle imprese di acquacoltura, come definite dall'articolo 3 del d.lgs. 4/2012. Le cooperative e le imprese di pesca che esercitano in regime di concessione di specchi acquei possono, altresì, utilizzare le imbarcazioni asservite agli impianti di maricoltura purché dichiarate idonee dall'autorità marittima e munite di tutte le dotazioni di sicurezza previste per il tipo di navigazione a cui sono abilitate.

10. Nell'esercizio delle attività di pescaturismo e ititurismo possono essere svolte anche le attività connesse di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del d.lgs. 4/2012, di seguito elencate:

- a) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, purché in ossequio alla normativa igienico-sanitaria e con le deroghe per la vendita di piccoli quantitativi previste dall'articolo 1, comma 2, lettera c), del regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari;
- b) le azioni di valorizzazione dei prodotti ittici locali con specifiche campagne promozionali;
- c) qualunque intervento legato all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell'ambiente marino e costiero;
- d) le attività di formazione e informazione tese a favorire lo sviluppo e la diffusione della cultura e dei mestieri del mare, nonché quelle di sensibilizzazione ed educazione ambientale, conoscenza dell'attività ittica e dei cicli produttivi, sana e corretta alimentazione, qualità salutistiche e nutrizionali delle produzioni ittiche, rivolte, in particolare, ai giovani e al mondo della scuola, da esercitarsi anche con le modalità di cui all'articolo 8.

Art. 3

Albo regionale degli operatori di pescaturismo e ittiturismo

1. È istituito, presso il Servizio caccia e pesca dell'Area delle politiche per lo sviluppo rurale, l'Albo degli operatori di pescaturismo e ittiturismo. L'albo è composto da tre sezioni: una per il pescaturismo, una per l'ittiturismo e una per le cooperative di pesca che detengono in comodato le imbarcazioni autorizzate e forniscono un servizio di supporto logistico. L'iscrizione all'Albo regionale è requisito necessario per l'esercizio dell'attività.

2. L'operatore di pescaturismo, ottenuta l'autorizzazione ai sensi del decreto del Ministero per le politiche agricole 293/99, dà formale comunicazione scritta, entro sessanta giorni dalla data del rilascio, al Servizio caccia e pesca, affinché questo provveda a inserirlo nell'apposita sezione dell'Albo.

Alla suddetta comunicazione è allegata copia dell'autorizzazione all'esercizio del pescaturismo. Per l'iscrizione nella terza sezione dell'Albo dedicata alle cooperative, queste devono anche indicare le unità specificatamente autorizzate, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3.

3. L'operatore di ittiturismo, ai fini dell'iscrizione nell'Albo, dà formale comunicazione scritta al Servizio regionale di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di avvio dell'attività resa ai sensi dell'articolo 4.

4. La cancellazione dall'Albo è disposta:

- a) nei casi di revoca dell'autorizzazione previsti dalla normativa vigente;
- b) per la perdita dei requisiti previsti dalla presente legge per l'esercizio dell'attività;
- c) qualora l'imprenditore, una volta avviata l'attività, la sospenda per un periodo superiore a tre anni consecutivi. La sospensione e l'eventuale riavvio dell'attività è comunicata agli uffici regionali competenti.

5. L'iscrizione all'albo è negata o revocata, salvo che non abbiano ottenuto la riabilitazione, i soggetti i quali:

- a) abbiano riportato, nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;
- b) siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, (*Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità*), e successive modificazioni.

6. Gli uffici del Servizio caccia e pesca comunicano tempestivamente al comune, nel cui territorio è esercitata l'attività di pescaturismo o è ubicata l'attività di ittiturismo, l'avvenuta iscrizione o cancellazione della stessa dall'Albo di cui al comma 1.

7. La Regione Puglia, tramite l'Agenzia regionale Pugliapromozione, sostiene la promozione nazionale e internazionale delle attività di pescaturismo e ittiturismo e favorisce l'adesione a reti, circuiti, protocolli e percorsi di qualità.

8. La Regione Puglia, tramite i suoi enti strumentali, organizza brevi corsi di formazione rivolti agli imprenditori ittici che vogliono intraprendere le attività di diversificazione di cui alla presente legge.

9. La Regione Puglia, in conformità a quanto specificatamente previsto dall'articolo 30 del regolamento (CE) 15 maggio 2014, n. 508/2014 del Parlamento e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai successivi programmi di sostegno del settore, prevede specifiche forme di finanziamento in materia di diversificazione del reddito dei pescatori tramite lo sviluppo di attività complementari e connesse, che includano investimenti e adeguamenti a bordo delle unità abilitate al pescaturismo e nei locali destinati ad ittiturismo, finalizzate anche alla valorizzazione di centri storici e borghi marinari. Saranno, altresì, previste specifiche azioni di sviluppo delle attività connesse ai servizi ambientali, che comprendano campagne di monitoraggio e sensibilizzazione, nonché il recupero in mare e successivo smaltimento dei rifiuti.

Art. 4

Autorizzazione all'esercizio delle attività di pescaturismo e ittiturismo

1. L'ottenimento dell'autorizzazione per l'esercizio del pescaturismo è disciplinata dal decreto del Ministero per le politiche agricole 293/99, che prevede il rilascio dell'autorizzazione da parte del Capo del Compartimento marittimo del luogo di iscrizione della nave. L'imbarco di turisti, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto del Ministero per le politiche agricole 293/99, è attualmente previsto nel numero massimo di 12 persone imbarcabili, oltre l'equipaggio. Il numero delle persone imbarcate può adeguarsi, in relazione alle caratteristiche tec-

nico strutturali e le dotazioni di sicurezza della nave, a quanto previsto dall'autorizzazione in base alla disciplina nazionale in materia di sicurezza. Il limite di imbarco delle 12 persone può essere superato, previa autorizzazione dell'Autorità marittima, qualora l'unità adibita a pescaturismo rimanga attraccata in banchina e non preveda alcuna attività di navigazione; ciò non solo ai fini di accoglienza e ristorazione, ma anche didattici e divulgativi della cultura del mare di cui alla presente legge.

2. Per l'esercizio dell'ittiturismo, l'operatore ittico deve presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*), e successive modificazioni, allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del comune nel quale intende avviare l'attività. Detta SCIA consente all'operatore ittiturismo di somministrare alimenti e bevande nel rispetto della normativa statale e regionale. La SCIA contiene:

- a) generalità complete del richiedente;
- b) denominazione e ubicazione dell'ittiturismo;
- c) indicazione del titolo di disponibilità dell'immobile e relativa documentazione;
- d) planimetria in scala dell'immobile indicante il numero delle camere e dei servizi igienici;
- e) periodo di apertura e chiusura;
- f) possesso, da parte dell'immobile, dei requisiti edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza richiesti dalla normativa vigente tenendo presente il regime derogatorio di cui all'articolo 7;
- g) sussistenza dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, mediante autocertificazione di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A), emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e la SCIA di cui al comma 2 specificano le attività, i relativi

limiti di esercizio e i periodi di apertura richiesti dal titolare.

4. Le variazioni delle attività devono essere preventivamente comunicate al comune e alla Regione.

5. Nell'ambito dell'attività integrata turistico-costiera, l'imprenditore ittico può stipulare accordi o servirsi di altri imprenditori turistici al fine di erogare servizi aggiuntivi, connessi o complementari rispetto all'attività di pescaturismo e ittiturismo, purché non prevalenti rispetto a essi.

Art. 5

Obblighi dell'esercente l'attività di pescaturismo

1. Il soggetto autorizzato allo svolgimento dell'attività di pescaturismo deve:

- a) osservare le disposizioni e i provvedimenti emanati dalla Regione e dalle altre autorità competenti, nonché le prescrizioni rivenienti dalla normativa statale;
- b) ricondurre nel porto di partenza le persone imbarcate, ovvero, in caso di necessità, in altro porto del compartimento. Nel corso dell'attività di pescaturismo è possibile sbarcare i turisti per brevi periodi al fine di consentire la balneazione, l'osservazione degli impianti di acquacoltura e di effettuare visite in luoghi di particolare pregio storico-paesaggistico;
- c) dichiarare le tariffe che si intendono applicare attraverso la loro esposizione al pubblico;
- d) presentare annualmente all'ente competente una dichiarazione contenente le tariffe che l'operatore intende praticare per l'anno successivo. In difetto di comunicazione si intendono confermati i prezzi massimi e le caratteristiche funzionali dell'anno precedente;
- e) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione;
- f) esporre l'autorizzazione in luogo visibile al pubblico nonché conservare la comunicazione di iscrizione all'Albo regionale di cui all'articolo 3;

g) esporre al pubblico, nel caso di ristorazione a bordo, l'elenco dei principali prodotti alimentari utilizzati con l'indicazione della provenienza;

h) dotarsi di materiale di pronto soccorso indicato nelle istruzioni annesse al decreto del Ministero della sanità 25 maggio 1988, n. 279 (*Modificazioni alle precedenti disposizioni concernenti i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi*);

i) dotarsi di apparecchio VHF, anche mobile, segnali di soccorso ed estintori sulla base della navigazione effettivamente svolta;

j) dotarsi dei mezzi di salvataggio indicati dal decreto del Ministro della marina mercantile 22 giugno 1982 per il tipo di navigazione esercitata. Gli stessi devono essere sufficienti per tutte le persone a bordo e, per l'imbarco di minori di anni quattordici, le unità devono essere dotate di mezzi di salvataggio individuali per bambini;

k) consentire i controlli e le ispezioni previste da apposite norme di legge;

l) dotarsi di assicurazione per la responsabilità civile.

Art. 6

Obblighi dell'esercente l'attività di ittiturismo

1. Il soggetto autorizzato allo svolgimento dell'attività di ittiturismo deve:

a) osservare le disposizioni e i provvedimenti emanati dalla Regione e dalle altre autorità competenti, nonché le prescrizioni rivenienti dalla normativa statale;

b) dare inizio all'attività entro il termine di un anno dalla data di presentazione della SCIA;

c) comunicare al comune l'eventuale cessazione o ripresa dell'attività di ittiturismo entro trenta giorni dalla stessa;

d) esporre la SCIA in luogo visibile al pubblico nonché conservare la comunicazione di iscrizione all'Albo regionale di cui all'articolo 3;

e) dichiarare le tariffe che si intendono applicare attraverso la loro esposizione al pubblico;

- f) presentare annualmente all'ente competente una dichiarazione contenente le tariffe che l'operatore intende praticare per l'anno successivo. In difetto di comunicazione si intendono confermati i prezzi massimi e le caratteristiche funzionali dell'anno precedente;
- g) effettuare l'attività di ittiturismo in locali di sua proprietà o nella sua disponibilità;
- h) esporre al pubblico l'elenco dei principali prodotti alimentari utilizzati con l'indicazione della provenienza;
- i) osservare gli obblighi di legge derivanti dalle norme in tema di concessioni edilizie, igienico-sanitarie, pubblica sicurezza e antincendio;
- j) comunicare, in caso di alloggio, i dati degli ospiti alle competenti autorità;
- k) consentire i controlli e le ispezioni previste da apposite norme di legge;
- l) dotarsi di assicurazione per la responsabilità civile.

Art. 7

Disciplina della ristorazione e di ospitalità a bordo e a terra.

Normativa edilizia e igienico sanitaria.

1. Nello svolgimento delle attività di ristorazione a bordo e a terra si applicano, fatte salve le deroghe di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10 del presente articolo, le disposizioni igienico-sanitarie di cui al regolamento (CE) 852/2004, al regolamento (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, al regolamento (CE) 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, al regolamento (CE) 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, nonché della direttiva 2002/99/CE del Consiglio del 16 dicembre 2002 che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, come recepita dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117.

duzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, come recepita dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117.

2. Le strutture e i locali destinati all'esercizio dell'attività ittituristica devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali edilizi e di igiene, nonché essere conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (testo A), emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

3. Al fine di favorire lo sviluppo dell'attività di ittiturismo nel rispetto dell'identità dei luoghi e delle tradizioni marinare e dei pescatori, quando il numero di turisti ospiti è inferiore a sedici, così come da SCIA depositata, nonché in linea con le previsioni di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96 (*Disciplina dell'agriturismo*):

- a) è consentito l'utilizzo della cucina domestica e delle relative attrezzature, compresi gli elettrodomestici, con l'osservanza delle eventuali prescrizioni indicate dall'autorità sanitaria; gli impianti di refrigerazione degli alimenti devono comunque essere conformi alla prescrizioni di legge;
- b) è consentito l'uso di locali polifunzionali per il trattamento, la manipolazione, la trasformazione e la conservazione degli alimenti;
- c) è consentito l'utilizzo del bagno domestico sia per gli ospiti sia per il personale, senza distinzione di genere. Deve essere comunque garantito l'utilizzo del bagno domestico alle persone disabili, anche attraverso adeguate opere provvisorie disposte dall'autorità preposta tenendo presente lo stato dei luoghi esistenti;
- d) i servizi igienico-sanitari, nei casi in cui l'ittiturismo preveda l'alloggio degli ospiti, devono essere autonomi rispetto alle esigenze della famiglia del pescatore e comunque deve essere garantita la disponibilità di almeno un bagno ogni due camere;
- e) può essere adibita a uso spogliatoio, anche provvisorio, una qualunque stanza dell'immobile;

- f) è sufficiente, ai fini delle attività di alloggio, il requisito dell'abitabilità dei locali; l'esercizio dell'attività non comporta cambio di destinazione d'uso dell'immobile;
- g) per le attività di ospitalità che prevedono la somministrazione della colazione si applica la disciplina di cui all'allegato 1 della legge regionale 7 agosto 2013, n. 27 (*Disciplina dell'attività ricettiva di Bed and Breakfast*).

4. Per gli edifici e i manufatti destinati all'esercizio dell'attività itturistica la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere provvisorie nel rispetto delle prescrizioni per le strutture ricettive di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*).

5. Per l'attività di pescaturismo, in caso di somministrazione di alimenti a bordo, sono consentite:

- a) la somministrazione di alimenti pronti al consumo confezionati e preincartati anche da soggetti terzi e comunque tesa alla valorizzazione dei prodotti ittici e della terra locali. Qualora si tratti di alimenti che necessitano di essere mantenuti in refrigerazione l'unità deve dotarsi di idoneo apparato di refrigerazione fisso o mobile;
- b) la somministrazione a bordo, senza ulteriore rielaborazione, di piatti preparati a terra in locale idoneo, secondo le prescrizioni di cui all'articolo 7, o mediante servizio di catering a bordo svolto da soggetti terzi abilitati con comprovata esperienza nella gastronomia ittica tipica regionale. In tale ultima ipotesi deve essere indicata e comunicata la provenienza degli alimenti consumati, i quali devono essere adeguatamente conservati anche con impianti di refrigerazione di cui alla lettera a);
- c) la cottura alla griglia di pesce catturato durante lo svolgimento dell'attività o ottenuti da materie prime stoccate a bordo anche in refrigerazione;

- d) la preparazione e somministrazione a bordo di piatti elaborati contenenti prodotti della pesca freschi catturati durante l'attività di pescaturismo o ottenuti da materie prime stoccate a bordo anche in refrigerazione.

6. Le attività di somministrazione di alimenti di cui alle lettere c) e d) del comma 5 sono svolte esclusivamente dalle unità da pesca dotate di cucina a bordo. Su espressa autorizzazione dell'autorità preposta può essere autorizzato l'utilizzo della griglia sulle altre unità da pesca. Le unità di pesca che non siano dotate di cucina a bordo o che non abbiano ottenuto l'autorizzazione per la cottura alla griglia svolgono le attività di cui alle lettere c) e d) del comma 5 nei modi previsti al comma 7.

7. L'autorità preposta autorizza l'uso della cucina e dei locali di bordo nonché delle relative attrezzature con l'osservanza delle eventuali prescrizioni da essa indicate.

8. In caso di somministrazione di alimenti ittici crudi o semicrudi, gli operatori di pescaturismo e di itturismo devono rispettare le prescrizioni di cui al regolamento (CE) 5 dicembre 2005, n. 2074 della Commissione recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 e al regolamento (CE) di esecuzione 8 aprile 2011, n. 404/2011 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca. In particolare sono tenuti:

- a) a non accettare o utilizzare prodotti contaminati o prodotti della pesca e/o acquacoltura per i quali si possa ragionevolmente presumere che siano contaminati da parassiti;
- b) a informare i consumatori, mediante indicazione sul menù, che i prodotti della pesca sono stati sottoposti ai trattamenti specifici previsti dal reg. (CE) n. 853/2004.

9. Nelle attività di pescaturismo e ittiturismo è consentita la lavorazione e la vendita diretta al consumatore dei prodotti ittici. I prodotti venduti devono essere confezionati e etichettati come previsto dalla normativa vigente in materia di etichettatura in conformità al reg. (CE) n. 852/2004. Deve inoltre essere garantita la tracciabilità dei prodotti alimentari utilizzati.

10. Al fine di incentivare e qualificare i prodotti tipici delle produzioni regionali, gli alimenti, le bevande e le preparazioni somministrate nelle attività di pescaturismo e ittiturismo devono provenire per almeno il 50 per cento da aziende agroalimentari pugliesi che trasformano e commercializzano produzioni agricole regionali. Il pescato e gli altri prodotti ittici somministrati devono provenire per almeno il 50 per cento direttamente dalla propria impresa o da imprenditori, cooperative e consorzi di imprese operanti nell'ambito regionale. La Regione Puglia prevede specifiche forme di premialità alle imprese che utilizzano unicamente prodotti a marchio regionale.

Art. 8

Attività didattiche nel pesca-turismo e ittiturismo

1. Al fine di sviluppare le attività di cui all'articolo 2, comma 10, lettera d), è istituito, nell'ambito delle attività di pescaturismo e ittiturismo, un circuito regionale delle attività di accoglienza didattico-formativa, da eseguirsi secondo le modalità di cui alla legge regionale 26 febbraio 2008, n. 2 (*Riconoscimento delle masserie didattiche*), nella quale l'imprenditore ittico di cui all'articolo 4 del d.lgs. n. 4/2012 viene equiparato all'imprenditore agricolo anche nelle sue funzioni di operatore dell'attività didattica.

2. L'operatore deve svolgere, nell'ambito dell'azienda ittica in cui opera, attività di accoglienza e informazione del percorso didattico scelto dalla stessa azienda secondo quanto indicato nella carta di qualità di cui all'articolo 4 della l.r. n. 2/2008.

3. L'operatore deve conseguire una formazione didattico-metodologica partecipando a corsi abili-

tanti, organizzati o riconosciuti dall'Assessorato regionale alle risorse agroalimentari, Servizio pesca, di almeno novanta ore. Sono ritenute valide esperienze formative di settore, purché riconosciute da enti pubblici, sino al raggiungimento del fabbisogno formativo-abilitante.

4. È istituito l'Albo regionale degli ittiturismo e pescaturismo didattici, tenuto presso il Servizio pesca dell'Assessorato regionale alle risorse agroalimentari.

5. All'Albo sono iscritte le aziende che hanno ottenuto il provvedimento di riconoscimento di cui al comma 13.

6. Il Dirigente del Servizio regionale pesca provvede, con propri atti formali:

- a) all'iscrizione degli ittiturismo e pescaturismo didattici in possesso dei requisiti previsti e riconosciuti e al controllo periodico degli stessi;
- b) all'avvio del procedimento di cancellazione dall'Albo regionale, con le modalità di cui all'articolo 9 della l.r. n. 2/2008.

7. L'Albo regionale degli ittiturismo e pescaturismo didattici può essere consultato *on-line*.

8. L'Assessorato regionale alle risorse agroalimentari provvede a elaborare un logo che contraddistingua tutti gli ittiturismo e pescaturismo didattici riconosciuti e, coerentemente con il proprio programma di divulgazione e promozione, d'intesa con l'Ufficio relazioni con il pubblico (URP) della Regione, provvede a diffondere la conoscenza di tali attività didattiche. Il logo è riportato su tutto il materiale pubblicitario, illustrativo e segnaletico.

9. L'istanza di riconoscimento e di iscrizione all'Albo regionale degli ittiturismo e pescaturismo didattici è presentata alla Regione Puglia - Assessorato risorse agroalimentari - Servizio pesca, dal titolare dell'azienda ittica o dal legale rappresentante.

10. L'istanza di cui al comma 9 deve contenere l'esatta indicazione:

- a) della ragione sociale;
- b) del legale rappresentante;

- c) del codice fiscale e della partita IVA;
- d) del recapito telefonico ed eventuale indirizzo internet e di posta elettronica.

11. All'istanza devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) carta della qualità, di cui all'articolo 4 della l.r. n. 2/2008;
- b) copia del documento di affidamento dell'incarico di operatore dell'attività didattica qualora questo non coincida con il titolare dell'azienda ittica;
- c) istanza di partecipazione dell'operatore dell'attività didattica ai corsi di formazione o attestazione di conseguita formazione didattico-metodologica di cui al comma 3.

12. L'Ufficio regionale competente può richiedere, in fase istruttoria, ulteriori documenti ed effettuare controlli presso la sede dell'azienda, se ritenuti necessari. Il procedimento di iscrizione

all'Albo di cui al comma 4 deve concludersi entro novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

13. Il provvedimento di riconoscimento è adottato dall'Assessore regionale alle risorse agroalimentari e pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Puglia.

Art. 9

Norme transitorie e finali



1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento del loro avvio.

2. Le imprese ittiche già autorizzate, alla data di cui al comma 1, devono adeguarsi alle disposizioni previste dalla presente legge.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 23 marzo 2015

VENDOLA



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N.474 dell'8-6-1974

S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza